

Reg. II 19 DIC. 2023 al
1584
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Senz. €
Int. €

Statuto dell'Associazione Culturale "Pietro Pomponazzo" – Mantova

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata "Associazione Culturale "Pietro Pomponazzo", di seguito indicata come "Associazione" ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale a Mantova in via Gradaro 38. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Mantova, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

ART. 2 - SCOPO

1. L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via principale di una o più attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Esposito Gianluca



Petri

Alcandora

2. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
3. Scopo dell'Associazione è in particolare:
 - a) Favorire la formazione e la conoscenza artistico-musicale, promuovendo l'attività corale, l'uso degli strumenti musicali sia in forma individuale che collettiva, e promuovendo tutte quelle iniziative che possano favorire tale obiettivo, sia nei confronti degli adulti che dei giovani.
 - b) Attuare e favorire ricerche in ambito storico-culturale con particolare attenzione al territorio mantovano.
 - c) Stimolare l'aggregazione di singoli e di gruppi organizzati con l'Associazione per favorire scambi culturali attraverso la reciproca collaborazione

ART. 3 – ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione intende realizzare attività rivolte a:

- a. incrementare la conoscenza e la fruizione della musica e di espressioni artistiche collegate mediante la gestione privilegiata di attività corali e strumentali per adulti, per ragazzi e bambini
 - b. organizzare eventi culturali e musicali in linea con gli scopi statutari
 - c. effettuare promuovere attività di ricerca in campo storico, culturale e artistico-musicale
 - d. pubblicare diffondere le attività e le ricerche svolte mediante mezzi di stampa, anche propri, e sistemi in rete.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività
4. L'Associazione potrà attivare collaborazioni e convenzioni con altri enti o associazioni, volte a sostenere e a sviluppare l'attività dell'Associazione stessa in conformità con le proprie finalità. Potrà inoltre aderire anche ad iniziative di altri organismi di cui condivide finalità e metodi.
5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle



sue finalità istituzionali intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettare le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

6. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione di deliberazione di rigetto ricorrere all'Assemblea dei Soci, che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione **secondo le modalità specificate dall'art. 17 del presente statuto.**
3. I minorenni che operano ed agiscono nell'ambito dell'Associazione (ad es. i componenti del coro di voci bianche) sono rappresentati dal Genitore o da chi ne fa le veci, socio dell'Associazione.
4. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
6. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti e delle linee programmatiche emanate.
7. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO



1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente o al Consiglio Direttivo con un preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a. morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto
 - b. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusiva-

mente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione, eletti quindi direttamente dall'Assemblea, sono:

a. l'Assemblea dei soci;



- b. il Consiglio Direttivo;
- 2. Tutte le cariche sociali elettive e sono assunte a titolo gratuito. Si possono però rimborsare ai soci le spese documentate, sostenute in relazione alla carica e mansione, se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Per i rimborsi chilometrici si applicano le tariffe previste dal Direttivo.
- 3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 – ASSEMBLEA

- 1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.
- 2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Viene inoltre nominato un verbalizzante
- 3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 4. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
- 5. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA:

- 1. L'Assemblea ordinaria deve:
 - a. eleggere e revocare il Consiglio Direttivo scegliendone i membri tra gli as-

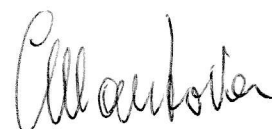
sociati.

- b. elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ed approvare il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua
- d. approvare Bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta
- e. approvare il regolamento interno dell'Associazione ed i regolamenti delle varie iniziative organizzate eventualmente presenti all'interno dell'Associazione (come ad esempio i cori di adulti e di voci bianche)
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare sui ricorsi fatti dagli associati che sono stati esclusi dal Consiglio Direttivo
- h. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, o su argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria deve:

- a. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

ART. 11 - CONVOCAZIONE



1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente; entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione esposta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea in bacheca nella sede dell'associazione e tramite la spedizione per via telematica ai soci purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa. Nel caso vi siano particolari circostanze che rendano impossibile la presenza fisica dei componenti l'Assemblea, questa può svolgersi anche in modalità telematica **purché mediante l'utilizzo di strumenti che permettano la certa identificazione dei partecipanti.**
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabi-

lità.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione da convocarsi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione andata deserta, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Nel caso vi siano particolari circostanze che rendano impossibile la presenza fisica dei componenti l'Assemblea, questa può svolgersi anche in modalità telematica.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da sei a nove componenti, eletti dall'assemblea dei soci.



4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può altresì revocare tali cariche con delibera presa a maggioranza.
5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati triennali consecutivi.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia richiesto da almeno due consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso vi siano particolari circostanze che rendano impossibile la presenza fisica dei componenti del Direttivo, questo può svolgersi anche in modalità telematica.
8. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Consiglio Direttivo:

- a. amministra l'associazione-organizza le iniziative e le attività sulla base di quanto stabilito in sede di bilancio preventivo approvato dall'Assemblea
- b. predispone la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria curandone, successivamente, la realizzazione
- c. stabilisce in sede di approvazione del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annua
- d. predispone la bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria
- e. propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- f. **delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera l'esclusione del socio comunicandone allo stesso le motivazioni**
- g. può procedere alla nomina, e al licenziamento, di collaboratori esterni, come direttori di coro o accompagnatori musicali o esperti, determinandone anche il compenso sulla base di quanto previsto dal Bilancio Preventivo. Tra questi collaboratori vi sono anche le figure professionali necessarie per il buon funzionamento delle *attività organizzate* presenti nell'Associazione come ad es.: Il coro polifonico "Schola Cantorum P. Pomponazzo" il coro di voci bianche "Voci in Festa - Città di Mantova", la "Piccola Orchestra Città di Mantova", ed il periodico "Il Trillo".
- h. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione



13. in caso di dimissioni o decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente), può provvedere alla loro surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita si ricorrerà ad una nuova elezione in sede di Assemblea dei soci.

14. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale da parte del verbalizzante nominato, vidimato dal Presidente.

ART. 14 - IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Direttivo con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci
7. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune, sentito il parere del Vice Presidente e/o del Segretario, sia al fine di evitare un danno all'associazione sia in presenza di importanti opportunità con valenza anche economica. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

9. Il Segretario gestisce la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione, con firma singola, relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione. Anche il Presidente può gestire con firma autonoma, in via sussidiaria, la gestione dei conti correnti e la cassa dell'associazione. Il Segretario gestisce inoltre la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a. Le quote sociali ed eventuali contributi liberali dei Soci o di privati o di altri Enti
- b. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. contributi di organismi internazionali;
- d. donazioni e lasciti testamentari;

Palari

Alfonso

- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da concerti e da eventi organizzati nell'ambito delle attività statutarie.
 - g. attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - h. raccolta fondi destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore
 - i. ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017 dalla legge 266/91.
2. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, da titoli azionari e obbligazionari, donazioni, lasciti e successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
4. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

ART. 17 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO, LIBRI SOCIALI

1. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno per chiudersi il trentun dicembre dello stesso anno
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso e deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato

dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

4. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile dell'anno successivo.

5. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. L'Associazione deve tenere i seguenti Registri:

- a. Libro dei Soci
- b. Libro verbale delle delibere delle Assemblee
- c. Libro verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- d. Bilanci Consuntivi annuali con allegata relazione del Collegio Sindacale.

8. Tutti i soci hanno diritto di consulta liberamente i libri sociali e contabili dell'Associazione facendone richiesta scritta, anche tramite semplice messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-



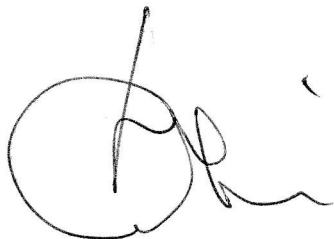
monio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circle followed by a stylized 'R' and a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio' followed by a flourish.